



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 3 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 14 gennaio 2026), la società ricorrente rappresentava di essere civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. per il danno cagionato a un trattore da un errore tecnico commesso da un proprio dipendente nell'esecuzione del tagliando; soggiungeva di ritenere il citato sinistro rientrante tra le attività di "Meccatronica", assicurate con l'impresa convenuta nell'ambito della polizza "Commercio & Servizi – Veicoli + Autoriparatori"; la polizza ricomprendeva anche la garanzia di responsabilità civile verso terzi (RCT) e la specifica sezione "Autoriparatori", a copertura dei danni postumi ai veicoli di terzi oggetto di riparazione o manutenzione, nonché dei danni ai veicoli in lavorazione, con massimali e limiti ritenuti adeguati rispetto all'importo della pretesa risarcitoria.

La ricorrente precisava di aver anticipato le spese di riparazione del motore del veicolo danneggiato, pari ad euro 18.947,14 e riteneva che tale somma costituisse danno emergente indennizzabile dall'impresa convenuta. Sosteneva, infine, che la generica



contestazione di parte resistente circa la sua “non provata responsabilità” non fosse idonea ad escludere l’operatività della copertura assicurativa, in assenza di concreti elementi probatori contrari, ovvero di specifiche clausole di esclusione.

Concludeva chiedendo all’Arbitro di accertare che il sinistro del 17 dicembre 2024 rientrasse nell’ambito della copertura assicurativa RCT e delle specifiche garanzie “Autoriparatori” e “danni ai veicoli in lavorazione”, previste dalla polizza; di dichiarare, di conseguenza, la sussistenza di un obbligo di indennizzo in capo alla resistente, e per l’effetto, di condannare quest’ultima al pagamento di euro 18.947,14, nel rispetto di eventuali scoperti/limiti contrattuali, oltre interessi legali dall’esborso al saldo; di disporre, nei limiti previsti dal regolamento AAS, il rimborso del contributo di procedura e delle spese vive sostenute.

Regolarmente costituitasi, l’impresa convenuta rilevava l’infondatezza del ricorso, eccependo, in primo luogo, l’estraneità della società ricorrente rispetto all’intervento produttivo del danno.

Rappresentava, infatti, che il tagliando sul veicolo sarebbe stato richiesto dal cliente ad una diversa società, circostanza confermata dallo stesso danneggiato nella denuncia trasmessa a mezzo PEC in seguito all’intervento manutentivo. Evidenziava, inoltre, che tale società avrebbe eseguito il tagliando, emesso la relativa fattura ed incassato il corrispettivo, qualificandosi quale unico referente contrattuale del cliente.

Deduceva che, successivamente al guasto meccanico, la medesima società avrebbe provveduto alla riparazione del motore del veicolo, addossandone, tuttavia, i costi alla ricorrente per un importo di euro 18.947,14. Secondo la ricostruzione dell’impresa, tale addebito non avrebbe trovato però fondamento in un valido titolo giuridico idoneo a radicare una responsabilità della ricorrente nei confronti del terzo danneggiato e, pertanto, non sarebbe stato opponibile né ai terzi né alla compagnia.

L’impresa resistente precisava, inoltre, che la ricorrente aveva presentato reclamo, in data 14 gennaio 2026, sostenendo che il danno al motore fosse riconducibile alla propria attività, in quanto l’intervento materiale del 17 dicembre 2024, sarebbe stato eseguito da un proprio dipendente. L’impresa evidenziava, tuttavia, di aver correttamente gestito il sinistro, contestandolo per difetto di prova della responsabilità dell’assicurata, non sussistendo alcuna documentazione idonea a dimostrare una responsabilità diretta della ricorrente, né a consentire l’attivazione della copertura assicurativa, atteso che il rapporto contrattuale sarebbe intercorso esclusivamente tra il danneggiato e la diversa società.

In conclusione, eccepiva, in primis, il difetto di legittimazione/titolarità passiva della ricorrente, non essendo quest’ultima parte del rapporto obbligatorio con il danneggiato; deduceva, altresì, l’inoperatività della garanzia RCT, in quanto l’attività del dipendente, esecutore materiale dell’intervento, in mancanza di un mandato tecnico o di un contratto di subfornitura, non sarebbe risultata svolta sotto la direzione e nell’interesse della ricorrente, bensì nell’ambito organizzativo della diversa società contrattualmente obbligata nei confronti del terzo danneggiato; evidenziava, infine, la carenza del nesso causale, atteso che le dichiarazioni orali della società incaricata dell’intervento e l’addossamento dei costi



di riparazione alla ricorrente avrebbero rappresentato meri atti interni, privi di efficacia probatoria nei confronti della compagnia.

Concludeva chiedendo, dunque, all'Arbitro il rigetto del ricorso.

La ricorrente, in sede di repliche, contestava quanto dedotto da parte resistente circa la sua asserita estraneità all'intervento produttivo del danno.

Rilevava, in particolare, che l'ordine di lavoro del 3 dicembre 2024, prodotto agli atti, l'avrebbe individuata quale commissionario tecnico dell'intervento manutentivo e avrebbe indicato espressamente un proprio dipendente quale esecutore materiale del tagliando. Deduceva, inoltre, che le buste paga, parimenti allegate agli atti, avrebbero confermato il rapporto di dipendenza organica sussistente tra l'esecutore materiale dell'intervento e la società ricorrente, donde la responsabilità di quest'ultima, ex art. 2049 cod. civ., per l'errore tecnico del dipendente, con conseguente operatività della garanzia RCT/Autoriparatori prevista dalla polizza.

Con riferimento alla fattura emessa dalla società committente per la riparazione del motore danneggiato e al successivo pagamento, la ricorrente chiariva la natura giuridica dell'operazione, evidenziando che tale esborso non avrebbe rappresentato mero trasferimento di costi o atto commerciale interno, bensì l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla ricorrente nei confronti del terzo danneggiato, in ragione della responsabilità civile derivante dalla condotta colposa del proprio dipendente.

In tale prospettiva, la ricorrente precisava di aver provveduto a estinguere il debito risarcitorio corrispondendo direttamente alla società committente le somme necessarie al ripristino del veicolo, evitando così che il danneggiato sostenesse il relativo onere economico.

Secondo la ricorrente, tale modalità di adempimento avrebbe integrato una forma di risarcimento per equivalente, sia pure attuata in via indiretta, in quanto finalizzata a tenere indenne il terzo dalle conseguenze pregiudizievoli del danno.

Essa sosteneva, altresì, che tale condotta sarebbe stata coerente con gli obblighi di salvataggio e contenimento del danno di cui agli artt. 1914 e 1915 cod. civ., avendo evitato ulteriori pregiudizi economici in capo al danneggiato.

In conclusione, la ricorrente deduceva che, alla luce della documentazione prodotta, le contestazioni della resistente sarebbero state prive di adeguato supporto probatorio, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento dell'operatività della copertura assicurativa e conseguente rimborso delle somme corrisposte.

Con le controrepliche, l'impresa convenuta insisteva, preliminarmente, nelle eccezioni già formulate in sede di controdeduzioni.

Con riferimento al contenuto delle repliche prodotte da parte ricorrente e in particolare all'ordine di lavoro del 3 dicembre 2024, la resistente sosteneva che tale documento avrebbe confermato l'inoperatività della polizza.

In primo luogo, deduceva la violazione dei limiti di ubicazione del rischio, atteso che la polizza avrebbe individuato l'ubicazione del rischio esclusivamente presso la sede della



società assicurata, mentre l'ordine di lavoro attesterebbe l'esecuzione dell'intervento presso il domicilio del terzo.

Parte resistente deduceva, inoltre, una difformità tra l'attività concretamente svolta e quella assicurata, rilevando che la ricorrente sarebbe risultata assicurata per l'attività di "Meccatronica" esercitata presso la propria sede, mentre nel caso di specie avrebbe operato quale mero fornitore di manodopera esterna per conto di un'altra società, esulando dal rischio coperto dalla polizza.

Contestava, altresì, la sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia per assenza di un rapporto diretto con il terzo danneggiato, non sussistendo alcuna prova di una formale richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato nei confronti della ricorrente.

Infine, la compagnia resistente rilevava che la ricorrente avrebbe provveduto alla riparazione del veicolo senza consentirle di effettuare il necessario accertamento peritale, precludendo così la verifica del nesso causale tra l'attività manutentiva svolta dal tecnico ed il danno subito dal terzo.

Pertanto, l'impresa concludeva chiedendo all'Arbitro, in via subordinata, di dichiarare inammissibile il ricorso, stante l'impossibilità di accertare la sussistenza del nesso di causalità, in assenza di una istruttoria tecnica complessa, non esperibile nel procedimento arbitrale.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la richiesta della società ricorrente di ristoro di quanto pagato, quale soggetto civilmente responsabile ex art 2049 cod. civ., per i danni cagionati a una macchina agricola nell'ambito di lavori di manutenzione, eseguiti da proprio dipendente.

Rilievo preliminare presenta innanzitutto la questione, rilevabile d'ufficio, circa l'eventuale inammissibilità, ex art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), della eccezione formulata per la prima volta dall'impresa in sede di controrepliche, nonché dei fatti dedotti a suo fondamento. L'impresa ha, infatti, eccepito la natura non esclusivamente documentale della controversia e l'imprescindibilità di un accertamento tecnico ai fini della sua risoluzione, adducendo la violazione dei limiti di ubicazione del rischio, da parte della ricorrente, ed ancora la difformità tra l'attività concretamente svolta e quella oggetto di copertura assicurativa.

Tali fatti ed eccezioni risultano però appunto fatti valere dall'impresa non già in sede controdeduzioni, ma solo successivamente (controrepliche), donde la loro inammissibilità per evidente *mutatio libelli*. Come noto, l'art. 10, comma 2, del Decreto prevede infatti che "(...) Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione".

Venendo al merito della controversia, essa si appunta non già sulla ricostruzione fattuale di quanto occorso, bensì sulla legittimazione passiva dell'impresa convenuta, la quale



contesta il presupposto stesso della pretesa azionata dalla ricorrente, vale a dire la sua qualifica di responsabile civile per il danneggiamento al trattore sottoposto a manutenzione. Tale qualifica deriverebbe dall'attivazione della polizza "Commercio & Servizi – Veicoli + Autoriparatori", ricomprendente anche garanzia di responsabilità civile verso terzi (RCT) e specifica sezione "Autoriparatori", a copertura dei danni postumi ai veicoli di terzi oggetto di riparazione o manutenzione, nonché dei danni ai veicoli in lavorazione.

L'impresa nega l'operatività della copertura assicurativa, eccependo, in primo luogo, la totale estraneità della ricorrente all'intervento tecnico, generatore del danno al terzo. Rileva, infatti, che l'incarico relativo all'esecuzione del tagliando sarebbe stato attribuito a una società diversa dalla odierna ricorrente, la quale avrebbe poi gestito l'ordine, emesso la fattura ed incassato il corrispettivo, qualificandosi come unico referente contrattuale del cliente e prestatore del servizio a questi reso. A sostegno della propria tesi, l'impresa si riporta all'ordine di lavoro del 3 dicembre 2024, alle dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato successivamente alla constatazione dei danni subiti (cfr. denuncia trasmessa a mezzo PEC) e alla fattura emessa per l'esecuzione del tagliando, prove documentali – a suo giudizio – che confermerebbero essere stata appunto una società diversa da quella ricorrente l'unica controparte del danneggiato.

Senonché, ad avviso del Collegio, proprio l'ordine di lavoro del 3 dicembre 2024 costituisce un tassello centrale ai fini della corretta ricostruzione di fatti e soprattutto dei rapporti giuridici tra i diversi attori intervenuti nell'attività di manutenzione svolta, rivelatasi poi foriera di danni materiali a soggetto terzo. Tale documento dimostra, infatti, chiaramente come la ricorrente fosse commissionario tecnico dell'intervento, svolto sì da altra società, ma attraverso un proprio dipendente, del che si ha poi riscontro anche alla luce di altri documenti in atti, vale a dire le buste paga (rispettivamente di dicembre 2024 e di marzo 2026) del dipendente che ha materialmente eseguito l'intervento manutentivo e cagionato il danno, omettendo di serrare i tappi dell'olio-motore.

Per quanto sia stata direttamente la società terza a rifondere il danno al proprietario del trattore revisionato/danneggiato, non v'è dubbio che il peso economico di tale obbligazione risarcitoria si dovesse poi scaricare – come in effetti avvenuto – sulla società odierna ricorrente, responsabile (ex art 2049 cod. civ.) del fatto del proprio dipendente e chiamata, anche in conformità agli obblighi di salvataggio e di contenimento del danno, previsti dagli artt. 1914 e 1915 cod. civ, a tenere indenne la società che aveva formalmente curato l'intervento manutentivo. Di qui, dunque, l'operatività della garanzia invocata dalla ricorrente medesima, considerato che la polizza contempla l'attività di meccatronica e prevede, in particolare, la garanzia "Autoriparatori", a copertura dei danni cagionati ai veicoli di terzi oggetto di riparazione o manutenzione, nonché dei danni ai veicoli in lavorazione.

Privo di pregio risulta, d'altra parte, l'argomento speso dalla impresa resistente a confutazione delle pretese di parte ricorrente, secondo cui il danno occorso al motore del trattore revisionato non risulterebbe eziologicamente riconducibile all'intervento svolto. Mette, intanto, conto osservare come la contestazione del nesso eziologico tra condotta/fatto ed evento dannoso possa essere mossa dal danneggiante – nei riguardi del danneggiato – per escludere il configurarsi della propria responsabilità, mentre non anche



dall'impresa di assicurazione che, nel quadro di una copertura RT, sia chiamata dall'assicurato/ danneggiante che abbia già sopportato il peso economico di un risarcimento danni, a farsi carico delle conseguenze del rischio incluso.

Anche in disparte da questa pur dirimente considerazione, mette comunque qui conto osservare che la ricorrente, unitamente al ricorso, ha allegato la trascrizione di un file audio (messaggio vocale Whatsapp) inviato in data 18 dicembre 2024, da un operaio della società proprietaria del veicolo. Questi, trovandosi alla guida del mezzo, avrebbe notato l'accensione della spia di segnalazione olio-motore, constatato l'omesso serraggio dei tappi dell'olio, sostituito il tappo ed effettuato il rabboccato con olio originale, salvo poi riscontrare, alla riaccensione del mezzo, un anomalo rumore del motore.

La ricorrente ha prodotto, inoltre, due fotografie, inviate dallo stesso operaio ancora tramite Whatsapp, in data 18 dicembre 2024, le quali attesterebbero l'avvenuta fuoriuscita dell'olio dalla sede propria, a causa dell'errore commesso dal tecnico, che avrebbe omesso di serrare i tappi.

Orbene, bisogna considerare che secondo la giurisprudenza *“i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)”* (Cass. civ., sez. II, ord. 18 gennaio 2025, n. 1254). Pertanto, la dinamica dei fatti descritta dall'operaio, nel messaggio vocale acquisito agli atti, viene confermata in seno alla denuncia trasmessa a mezzo PEC dal danneggiato in data 23 dicembre 2024, prodotta dalla impresa resistente.

Vi è dunque un compendio documentale congruo e riconducibile all'attività istruttoria di entrambe le parti che consente di ricostruire senz'altro una relazione causale tra l'intervento manutentivo effettuato sul trattore e il danno al motore di quest'ultimo.

Ritornando in ogni caso al tema della riconducibilità o meno, della fattispecie denunciata dal ricorrente, al perimetro dei rischi ricompresi in polizza, il Collegio si riporta ai propri precedenti sulla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, ribadendo come nelle polizze rispondenti al modello dei rischi nominati, *“Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i ‘rischi inclusi’, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi ‘non compresi’, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea”* (Cfr. Decisione AAS, n. 379/2026).

Ebbene, la ricorrente ha pienamente assolto l'onere probatorio a proprio carico, fra l'altro versando in atti la fattura emessa nei propri confronti dalla società terza, successivamente alla riparazione del danno arrecato al proprietario del mezzo danneggiato, nonché il successivo ordine di bonifico effettuato a favore di quella, entrambi di importo pari ad euro



18.947,00. Non altrettanto può invece dirsi in ordine alla prova dell'eventuale ricorrere di rischi non compresi, da parte dell'impresa.

Non meritevole di accoglimento risulta, invece, l'ulteriore domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso delle spese vive sostenute, le quali non vengono infatti né dettagliate, né soprattutto comprovate da alcun documento versato in atti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 18.947,00 nei limiti delle condizioni contrattuali, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA